Unione Montana dei Comuni del Monviso

LEGGE REGIONALE N° 24/2007 e ss.mm.ii NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022

Ai sensi dell'art.3 della L.R.n.24/2007 e ss.mm.ii. la raccolta dei funghi è consentita sull'intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un contributo di autorizzazione alla Unione Montana dei Comuni del Monviso (o Comunità Montane – Enti Regionali di gestione aree protette – Unioni collinari). Il titolo per la raccolta è costituito dalla ricevuta di versamento effettuabile tramite bollettino postale o con bonifico bancario, precisando che oltre ai dati personali (Cognome e Nome) vanno indicati data e luogo di nascita.

Versamento tramite conto corrente postale n. 1027275963 intestato a UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO *OPPURE*

Versamento tramite bonifico bancario su IBAN IT 90 K 05387 46770 000038012118 intestato a UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

CAUSALI DI VERSAMENTO (in entrambe le ipotesi sopra indicate)

"L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi anno/i"

"L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido il giorno"

"L.R. 24/2007 – Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno al giorno"

DELLA REGIONE PIEMONTE

COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL'INTERO TERRITORIO

COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI MONVISO DEL RISERVATO AI SOLI RESIDENTI NELLA STESSA (Brondello, Gambasca, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront) Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 05.05.2022

		Denocrazione dei Consigno den Cinone n. 22 dei 03.03.2022	
GIORNALIERO	€. 5,00	GIORNALIERO	€. 3,33
SETTIMANALE	€. 10,00	SETTIMANALE	€. 6,67
ANNUALE	€. 30,00	ANNUALE	€. 20,00
BIENNALE	€. 60,00	BIENNALE	€. 40,00
TRIENNALE	€. 90,00	TRIENNALE	€. 60,00

LEGGE REGIONALE N° 24/07 e ss.mm.ii

- Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
- La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità deve essere esibita a richiesta dal personale addetto alla vigilanza
- La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto (salve specifiche restrizioni disposte da Enti regionali di gestione delle aree protette o dalla Province) ed è vietata nei castagneti da frutto.
- L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
- I minori di 14 anni non necessitano del titolo, ma devono essere accompagnati da un soggetto munito del titolo per la raccolta funghi (massimo due minori per ciascun soggetto dotato del titolo).
- Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades) dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007

Paesana, lì 10 maggio 2022

IL PRESIDENTE F.to Emidio Meirone